

Allegato "A"

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI MEDIO VOLTURNO C09



*BELLONA, CAPUA, CALVI RISORTA, CAMIGLIANO,
GIANO VETUSTO, PASTORANO, PIGNATARO MAGGIORE, ROCCHETTA E CROCE, SPARANISE,
VITULAZIO*

OGGETTO: ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INERENTE AI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI E INTERVENTI DOMICILIARI DI TUTORAGGIO EDUCATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE E PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI MEDIO VOLTURNO C09

Il/la sottoscritto/a

(nome, cognome, luogo e data di nascita)

- ☐ legale rappresentante
- ☐ procuratore speciale

dell'operatore economico

con sede in

con n. fax: _____, e con numero telefono _____,

con codice fiscale n. _____,

e con partita IVA n. _____,

PEC _____,

referente immediatamente reperibile per qualsiasi eventuale comunicazione nella fase di accreditamento:

nominativo: _____

cell.: _____

e-mail: _____

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta

C H I E D E

l'ammissione all'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione di PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E DISABILI E INTERVENTI DOMICILIARI PER IL SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE E PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
e a tal fine

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente al suddetto operatore economico e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:

- 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei reati di cui agli articoli 94,95,96,97 e 98 del Dlgs n. 36/2023 , che vengono riportati integralmente di seguito:

ART. 94 – Cause di esclusione automatica

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico ; dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti ,

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal

regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

Esclusione dalla partecipazione alla procedura qualora venga accertato nei confronti di un operatore:

a) la sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

Si esclude altresì un operatore economico qualora si ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

Art. 96. (Disciplina dell'esclusione)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

- a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

- a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);
- b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

- 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 97. (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell'offerta:

- 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Art. 98. (Illecito professionale grave)

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti

dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

2) che non è stata applicata nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 5 della legge n. 386/1990, recante *“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”*, o ancora che non vige nei suoi confronti il divieto di contrattare con codesto Ente accreditante di cui all'ultimo periodo del

comma 16-ter dell'art. 53 d.lgs. 165/2001¹, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (cioè non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

- 3) che le persone fisiche elencate al precedente punto 1), oggetto delle dichiarazioni , sono le seguenti (*la compilazione di questa parte può essere omessa qualora vi sia un solo soggetto interessato e questi coincida con lo stesso dichiarante, le cui generalità sono state sopra già fornite*):

Nome e cognome
nat... a il
Codice fiscale
carica rivestita.....
Nome e cognome
nat... a il
Codice fiscale
carica rivestita.....
Nome e cognome
nat... a il
Codice fiscale
carica rivestita.....

- 4) di essere in possesso di **idoneità professionale (art. 100 d.lgs. 36/2016)** risultante da:

- ☐ iscrizione, per attività idonea in relazione al servizio da eseguire, nel “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” di _____ (*all'uopo sarà necessario compilare l'allegato modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione FAMILIARI CONVIVENTI*) o, qualora residente in altro Stato membro, nel registro equivalente _____, come segue:
 - n. d'iscrizione _____
 - data di iscrizione _____
 - ATTIVITÀ: _____
- ☐ se cooperativa:

iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive istituito con D.M. 23.06.2004, come segue:

 - n. d'iscrizione _____
 - data di iscrizione _____
 - altre informazioni (eventuali): _____
- ☐ se cooperativa sociale:

iscrizione nell'apposito Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9 della legge 381/1991, nella, come segue:

 - n. d'iscrizione _____
 - sezione (art 1, co. 1, legge 381/1991): _____
 - data di iscrizione _____
 - altre informazioni (eventuali): _____
- ☐ se Enti del Terzo Settore qualificati come segue:

iscrizione nell'apposito Registro Nazionale del Terzo Settore:

 - n. d'iscrizione _____
 - data di iscrizione _____
 - attività desumibile dallo statuto _____
 - altre informazioni (eventuali): _____

- 5) di essere in possesso di adeguata **capacità tecnica e professionale** risultante dall'aver realizzato a regola d'arte, con soddisfazione del committente e senza aver mai commesso alcun errore grave (nel senso indicato di seguito), servizi identici e /o analoghi a quelli oggetto del presente avviso (ossia servizi svolti in modo esclusivo e non occasionale o marginale, nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e/o con famiglie e minori) negli ultimi tre anni,, servizi per i quali vengono fornite le informazioni di cui alla seguente tabella:

SINTETICA DESCRIZIONE SERVIZIO	ANNO DI ESECUZIONE	IMPORTO FATTURATO IN €	COMMITTENTE	<i>possibilmente:</i> indirizzo, telefono, e-mail, PEC, nominativo personale/ufficio di riferimento del committente

- 6) scopo sociale (mission aziendale) in linea con la specificità del settore oggetto di accreditamento.....
- 7) di impegnarsi a sottoscrivere il **Patto di accreditamento**;
- 8) di essere in possesso della "**Carta dei servizi**", come meglio descritta all'art. 6, comma 6.1, lettera f), bando di accreditamento, Carta che viene qui allegata;
- 9) di conoscere e accettare *in toto*, con rinuncia a qualunque pretesa od eccezione, tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'esecuzione del servizio e tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso, nonché tutte le norme comunitarie, nazionali e locali che possano influire sull'esecuzione del servizio;
- 10) di conoscere, accettare *in toto* e assumere a proprio carico tutti gli **obblighi declinati nel capitolato speciale costituenti standard qualitativi imprescindibili**, tra i quali vengono qui richiamati espressamente:
1. garantire la continuità del servizio, organizzando le opportune sostituzioni senza soluzione di continuità per ferie, malattie programmate, ecc.; provvedere tempestivamente (e comunque non oltre le 24 ore dal fatto impeditivo) alla sostituzione del proprio personale impedito all'effettuazione delle prestazioni;
 2. garantire l'avvio del servizio entro 5 giorni (3 in caso di urgenza) dal verbale di consegna da parte dell'assistente sociale del Consorzio;
 3. dotare il personale di materiale igienico sanitario (guanti monouso, mascherine, ecc.) al fine di garantire agli operatori una adeguata tutela igienico-sanitaria;
 4. garantire la partecipazione degli operatori e, se richiesto, del coordinatore agli incontri periodici di verifica;
 5. assicurare, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato al servizio;
- 11) di avere o impegnarsi a costituire con decorrenza dall'inizio del servizio, nonché a mantenere per tutta la durata dell'accredimento, **una sede operativa** stabilmente funzionante situata nel territorio del Consorzio C09
- 12) di avere fino ad ora assolto e di impegnarsi, in caso di accreditamento e per quanto di competenza, ad assolvere ogni adempimento derivante dalle disposizioni normative dettate in materia di riservatezza dei

dati personali (regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003), comprese le indicazioni di volta in volta dettate dal Garante per la protezione dei dati personali;

- 13) di obbligarsi ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti, compresi eventuali soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolge il servizio ed a rispettare integralmente le disposizioni in vigore in materia di costi del lavoro e sicurezza;
- 14) di aver assolto agli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi a continuare ad assolvere agli stessi ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) punto 2), di detto d.lgs.;
- 15) di aver effettuato, ai fini del presente accreditamento, un'attenta **valutazione delle spese relative al costo del proprio personale** e in particolare un'adeguata considerazione dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (art. 41 comma 14 Dlgs 36/2023)
- 16) di aver giudicato gli **importi orari dei voucher** indicati nell'avviso di accreditamento relativi rispettivamente al servizio di prestazioni socio-assistenziali a carattere domiciliare a favore di cittadini anziani e disabili pari a € 23,94 iva inclusa e le prestazioni di interventi domiciliari per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza pari a € 25,54 iva inclusa, nel loro complesso remunerativi, avendo in particolare considerato in misura congrua anche i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi che verranno comunicati e dettagliati, su richiesta del Consorzio C09, e di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorsa nelle proprie valutazioni, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- 17) di essere in possesso di un provvedimento di accreditamento per il servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale (cfr Sezione B Catalogo regionale) ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014 ovvero aver presentato istanza di accreditamento per il predetto servizio entro la data di presentazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso (In ogni caso l'iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso presuppone il preventivo rilascio del provvedimento di accreditamento da parte dell'Amministrazione competente).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno trattati solo per tale scopo.

FIRMATA DIGITALMENTE

oppure

Data _____

FIRMA AUTOGRAFA LEGGIBILE (*)

Si allegano alla presente dichiarazione, quale sua parte integrante, come da art. 8 bando di accreditamento:

- ☐ ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE -
(*) da allegare solo in caso di firma autografa;
- ☐ dichiarazione familiari conviventi – informativa antimafia;
- ☐ provvedimento di accreditamento per il servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale;
- ☐ istanza di accreditamento per il servizio assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Ulteriori allegati, da produrre se disponibili:

- ☐ "Carta dei servizi

Eventuali allegati alla presente, da produrre nel caso ricorrano le condizioni descritte:

- ❑ qualora, siano stati indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione del bando di accreditamento di cui all'oggetto: *copia dell'/degli atto/i che dimostri/no che vi è stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;*
- ❑ qualora, per l'operatore economico ricorra uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94,(ad eccezione di quelle previste al comma 6 e di quelle all'art. 95 (ad eccezione di quelle previste al comma 2 , dovrà presentare ogni documento utile a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.